
Capitolato speciale

Gara Europea a Procedura Aperta, ex art. n. 71 del D. Lgs. N. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di n. 2 unità mobili radiologiche ad arco a C destinate alla S.C. Radiologia Oncologica del P.O. Businco e servizi connessi. Finanziamento Regionale di cui all'art. 5, comma 9 della L.R. n. 3 del 09.03.2022, Fonte di finanziamento AOB C/Capitale - Autorizzazione di spesa BSPROG 2023_1_0 Codice Cig A03A32EFDB, Codice CUP C29I22000690002.

Modalità di svolgimento della fornitura

La fornitura si intende franco consegna presso i punti di consegna esplicitati al punto 1.4 e secondo le modalità previste ai successivi punti.

1.1 Caratteristiche – Requisiti minimi – Quantità presunte.

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono specificamente indicate nell'**allegato A** al presente capitolato.

Le quantità indicate devono ritenersi meramente indicative e non tassative, e pertanto sono suscettibili di variazione, in aumento o in diminuzione, in funzione di autorizzazioni future e/o delle esigenze cliniche. La Ditta aggiudicataria ha pertanto l'obbligo di fornire le apparecchiature nelle quantità specificamente richieste dall'Arnas, senza sollevare eccezione alcuna al riguardo, nel minor tempo possibile e alle medesime condizioni economiche contrattuali pattuite, impegnandosi a emettere fattura per qualsiasi importo. Eventuali quantitativi in eccedenza, e non autorizzati dall'Arnas, vengono considerati come non forniti e, pertanto, restituiti alla Ditta e non pagati.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati. Tutti i beni devono essere installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura di quanto si ritenga indispensabile per l'installazione e la messa in uso delle attrezzature.

L'apparecchiatura offerta deve essere nuova e di ultima generazione e pertanto in considerazione dei tempi previsti per un procedimento pubblico di gara, nell'ipotesi che al momento della consegna dell'attrezzatura aggiudicata possa essere disponibile una versione aggiornata e nuova della medesima e che tale versione, previa approfondita valutazione tecnica, risulti rientrante nell'ambito dell'aggiornamento tecnologico di prodotto, è facoltà dell'Arnas far installare direttamente la versione aggiornata delle attrezzature senza oneri aggiuntivi. Di converso è vietato far installare attrezzature che siano diverse da quelle aggiudicate.

1.2 Confezionamento

Qualora il fornitore provveda alla consegna dei prodotti mediante pallet, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- Pallet EURONORM da 1200 x 800 mm assolutamente integro;
- Integralmente e correttamente imballato con il cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
- Altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm 120;

-
- Peso complessivo non superiore ai 750 kg;

Il fornitore deve provvedere a proprie spese al ritiro e allo smaltimento del pallet utilizzati per la consegna dei prodotti. I colli contenuti in ciascun pallet devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all'esterno (stampata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione, che deve essere sempre mantenuta per tutta la durata del contratto. Si richiede di stoccare i prodotti con lo stesso codice nello stesso pallet. Imballo e confezione devono essere a perdere.

Gli imballi che a giudizio del personale dell'Arnas presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere al ritiro a proprie spese, nonché alla loro immediata sostituzione.

Nessun onere aggiuntivo sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto, quand'anche effettuato per consegne urgenti. Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste, eventuali eccedenze in più non autorizzate, non saranno riconosciute, pertanto non pagate.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, particolarmente quelle attinenti la qualità e il termine di consegna, l'Amministrazione, previa contestazione, avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con propria Deliberazione, senza ulteriore diffida o atto giudiziale con contestuale incameramento della cauzione.

Saranno a carico della Ditta inadempiente ogni spesa o danno derivante dalle inadempienze, con risarcimento da detrarsi da eventuali altre somme a credito della Ditta stessa.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Arnas li respinge al fornitore, che deve sostituirli entro cinque giorni. Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'Amministrazione può procedere a norma del Capitolato speciale.

Non si dà luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Si precisa, inoltre, che ogni Prodotto deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantire la corretta e sicura utilizzazione/ installazione e per consentire l'identificazione del fabbricante/produttore. L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

1.3 Controllo fornitura.

Al ricevimento della merce presso i Magazzini aziendali, il funzionario incaricato dell'Azienda, effettua il controllo quantitativo e ne rilascerà ricevuta.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo dei prodotti.

Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo il fornitore dovrà accettare le eventuali

contestazioni sulla quantità dei prodotti forniti anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo.

Qualora l'Azienda riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, che la merce oggetto della presente procedura non fosse conforme sia nella qualità che nella quantità ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Dopo la terza diffida l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta. In tali casi l'Azienda trasferirà l'assegnazione del lotto di riferimento alla ditta classificatasi al 2° posto nella graduatoria di merito.

L'Azienda si riserva inoltre di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi all'interruzione anticipata della fornitura/prestazione richiesta.

1.4 Ordinativi e consegne.

Le apparecchiature devono essere consegnate, salvo diversa indicazione, presso:

Arnas "G. Brotzu"

P.O. Oncologico A. Businco

S.C. Radiologia Oncologica

Via Jenner sn – 09123 Cagliari (Italia)

Dal lunedì al venerdì (escluso festivi), dalle 8.00 alle ore 12.00 i beni dovranno essere consegnati franco magazzino con i relativi documenti di trasporto.

La consegna delle apparecchiature, in modo che le stesse siano funzionali e possano essere collaudate, è fissata in complessivi **giorni 60 (sessanta) solari consecutivi**, a partire dalla data di comunicazione della aggiudicazione, ovvero entro **giorni 60 (sessanta) solari consecutivi** dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ovvero nei termini più brevi indicati nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta.

1.5

Cauzione definitiva.

L'aggiudicatario deve costituire apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D. Lgs.36/2023, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità dell'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia potrà essere prestata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa.

La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a. pagamento della somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante;

b. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..

c. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;

d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., comma 2;

e. essere corredate da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'Istituto di credito o dell'assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

L'Arnas avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 per la garanzia provvisoria.

La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.

1.6 Contratto e spese.

La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto della normativa vigente.

Al momento della stipula del contratto dovrà essere inviata la documentazione indicata nel modello denominato "Accreditamento Impresa" disponibile online unitamente a tutta la documentazione di gara.

Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell'aggiudicatario. Sono del pari a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte (ad eccezione dell'IVA che è a carico dell'Amministrazione appaltante nella misura prevista per legge) comunque derivanti dal presente appalto, salvo diversa disposizione di legge. Le commissioni bancarie dei mandati di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

1.7 Responsabilità dell'aggiudicatario.

L'operatore economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori a sé facenti capo per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali dell'Arnas, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'AOB da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

1.8 Rapporti contrattuali.

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.

L'Arnas, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00, può effettuare **ulteriori verifiche** sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

L'Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Decreto legislativo 36/2023, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell'appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d'appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente l'Arnas perché questi si pronuncino sull'esatta interpretazione. L'interpretazione dell'Arnas ha valore definitivo.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione della fornitura in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

L'aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'aggiudicatario dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 smi, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Arnas trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Arnas paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 del Decreto legislativo 36/2023.

1.9 Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Per la corretta esecuzione del presente appalto e della gestione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario, l'Arnas nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto ed alla verifica del

rispetto delle norme che regolano la materia; le attività di controllo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto sono quelle individuate dall'All. II.14, art. 31 del D. Lgs. 36/2023

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interessi – art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 – e fermo restando quanto previsto dall'art. 53, comma 16 – *ter*, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:

- a) al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino alla verifica di conformità, accettare nuovi incarichi professionali dall'Operatore Economico affidatario;
- b) il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla Stazione Appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere;
- c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono previste ai fini dell'assunzione del relativo impegno contrattuale.

1.10 Condizioni di fatturazione e pagamento.

Le fatture dovranno essere emesse a fronte dell'invio, da parte dei Magazzini Aziendali, dell'Ordine NSO, il quale potrà essere emesso solamente a seguito di un regolare e positivo collaudo.

Ai fini di una corretta ripartizione dei costi nella contabilità analitica aziendale, le fatture dovranno riportare:

1. Il valore del corrispettivo da riconoscere all'aggiudicatario per l'acquisto dello/degli strumento/i;
2. Il valore del corrispettivo da riconoscere all'aggiudicatario per l'assistenza tecnica full – risk della strumentazione fornita;

Nelle fatture dovranno altresì essere riportati i seguenti dati:

1. Estremi dell'atto deliberativo;
2. Periodo di riferimento per quanto l'assistenza tecnica;
3. Estremi del contratto;
4. Estremi del DDT (numero e data) – Nello SDI dovrà inoltre essere allegata la Bolla in formato PDF;
 1. Codice Cig;
 2. Centro di Costo;
 3. Numero di conto;
 4. Codice Univoco: FIEFE2;
 5. IBAN;

-
6. **Codice Identificativo ENDPOINT** (Commessa/Convenzione) del soggetto che ha emesso l'ordine elettronico così composto senza interposizione di spazi: #0201:(codice Endpoint alfanumerico presente nell'ordine NSO nella Sezione Dati dell'ARNAS G.Brotzu)#
pena rifiuto delle fatture ai sensi del Decreto del MEF n. 132/2020.

7. Fonte di finanziamento

La liquidazione delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria – a fronte delle prestazioni effettivamente effettuate – avverrà previa presa in carico delle fatture medesime ed acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le fatture, che dovranno essere emesse solo a seguito di regolare e positivo collaudo, verranno pagate entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse e, decorso tale termine, verranno riconosciuti gli interessi al tasso legale per tutti i giorni di ritardo (art. 16 punto 3 della L.R. n. 3/03).

La ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Arnas è senz'altro esonerata da ogni responsabilità.

In caso di inadempimento a seguito di mancata effettuazione delle prestazioni contrattualmente previste, da parte della Ditta aggiudicataria, l'Azienda provvederà ad addebitare a quest'ultima la maggiore spesa che l'Arnas dovrà sostenere per l'acquisizione della medesima prestazione presso altro Operatore Economico.

L'Azienda non darà corso, in nessun modo, alla liquidazione dei corrispettivi nel caso in cui il fornitore effettuasse delle prestazioni che non siano state preventivamente ordinate o programmate direttamente dalla SC Farmacia o richieste dal DEC.

Con la partecipazione alla presente procedura gli Operatori Economici s'impegnano altresì all'osservanza di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a riportare su tutta la documentazione, relativa alla presente gara ed alla successiva fase di esecuzione del contratto, il relativo Codice Cig.

La ditta s'impegna altresì ad indicare, al momento della stipula del contratto, il numero di conto corrente dedicato sul quale avverranno tutte le transazioni finanziarie ed i relativi pagamenti.

1.11 Contestazioni e penali.

La fornitura sarà monitorata per tutta la sua durata dal personale dell'Amministrazione.

Il Fornitore sarà, pertanto, sottoposto ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione delle penali che vengono di seguito riportate:

Il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari al **1‰ (uno per mille) per ogni giorno solare di ritardo**, del corrispettivo della fornitura a cui il ritardo si riferisce, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:

- 1 Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, o rispetto ad altro termine previamente concordato con l'Amministrazione per la consegna ed installazione delle apparecchiature;
- 2 Per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai termini, indicati nel presente Capitolato Speciale, ovvero rispetto ai diversi tempi concordati con l'Amministrazione per:
 - L'esecuzione delle prove di collaudo delle apparecchiature consegnate;
 - La sostituzione delle apparecchiature che non abbiano superato in tutto o in parte le prove di collaudo;
- 3 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini relativi alle scadenze del piano di manutenzione preventiva concordate con i referenti dell'Amministrazione per gli interventi di manutenzione preventiva;
- 4 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato speciale per gli interventi di manutenzione correttiva (tempo di intervento, tempi di ripristino dell'apparecchiatura senza e con parti di ricambio):
- 5 Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel presente Capitolato speciale e non esplicitamente elencati in questo articolo.

Con riferimento a tutte le penali sopra indicate, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato tecnico. In tal caso la Stazione Appaltante applicherà al Fornitore le predette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al presente Capitolato speciale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il **10%** dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del **10%** del valore complessivo del contratto, la Stazione Appaltante potrà risolverlo per grave inadempimento. L'azienda contesta l'addebito all'appaltatore tramite PEC assegnando un termine congruo per la corretta esecuzione della prestazione e un termine non superiore a giorni 10 per ricevere le controdeduzioni. Entrambi i termini sono perentori e decorrono dalla data di trasmissione della contestazione. Le Aziende procedono all'applicazione della penale sia nell'ipotesi in cui le giustificazioni rese non siano considerate adeguate sia nella ipotesi in cui l'appaltatore non faccia pervenire giustificazioni.

L'applicazione della penale non esonera l'appaltatore dalla esecuzione della prestazione a cui l'amministrazione abbia ancora interesse.

Le penali potranno essere compensate con i pagamenti dovuti all'appaltatore ovvero mediante escussione parziale della cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

1.12 Oneri e Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà garantire, con oneri e spese totalmente compensati nel prezzo offerto in sede di gara:

1. La fornitura delle dichiarazioni e delle certificazioni richieste dal presente capitolato e dovute per legge per beni oggetto di fornitura e per le opere di installazione anche degli impianti accessori;
2. **La fornitura, non temporanea ma bensì in via definitiva, dei codici e delle password relative a tutti i dispositivi forniti, entro 30 giorni lavorativi dal collaudo positivo. A mero titolo di esempio, sono ricompresi i codici e le password necessarie e utili all'accesso al sistema operativo, ai log files, alla configurazione dei beni, al collegamento con i software e/o altri dispositivi, all'esecuzione delle manutenzioni di primo livello, ecc.;**

3. Collegamenti informatici:

Sarà onere di ciascuna ditta aggiudicataria configurare e dotare la macchina dell'hardware e del software necessario per essere collegato alla rete ospedaliera. Tale standard dovrà essere conforme agli standard utilizzati dall'ARNAS Brotzu. In particolare:

- Collegamento con il sistema RIS/PACS: il sistema deve essere integrato con il sistema RIS e PACS AOB tramite classi DICOM. Sarà cura dell'aggiudicatario, e gli oneri saranno a suo carico, interpellare la ditta aggiudicataria della installazione del sistema PACS per la realizzazione dell'integrazione. Nel caso in cui durante il periodo di garanzia dovesse essere sostituito o fossero implementate modifiche sostanziali tale da richiedere un ulteriore intervento questo dovrà essere fornito senza ulteriori aggravii economici da parte della stazione appaltante;
- Collegamento con il sistema di Monitoraggio della Dose Aziendale DoseWatch prodotto dall'operatore economico GE. Sarà cura dell'aggiudicatario, e gli oneri saranno a suo carico, interpellare la ditta aggiudicataria della installazione del sistema DoseWatch per la realizzazione dell'integrazione;

Ogni onere relativo alla integrazione dei sistemi descritti sarà a totale carico dell'aggiudicatario.

4. Sono altresì compresi gli oneri eventuali dovuti alla particolarità dei luoghi di installazione (ambiente ospedaliero), che potranno rendere necessario eseguire talune opere in orari serali e/o in giornate semifestive e festive, il tutto allo scopo di rendere minima l'interferenza con la normale attività dell'ospedale.

Inoltre, sia per tutto il periodo di garanzia che per tutto il servizio di manutenzione full risk successivo ad essa, dovrà:

- Qualora si dovessero rilevare gravi difetti funzionali o strutturali dei prodotti forniti, provvedere al ritiro immediato del prodotto e alla sua sostituzione con uno nuovo, senza alcun onere per l'Azienda appaltante;
- in caso di sostituzione del bene, provvedere alla sostituzione con altro della stessa linea di beni e accessori offerti in appalto e presenti in catalogo;
- Sostenere tutte le spese per trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d'opera, installazione, ecc. anche dei beni sostituiti e/o delle parti di ricambio;

-
- Assicurare il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature, come accertato all'atto del collaudo: in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, l'appaltatore dovrà sostituire tali componenti con nuovi identici o con caratteristiche migliori rispetto a quelli della fornitura originale. Resta inteso che, per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico o software che presenti rotture o logorii o difetti che comunque diminuiscano il rendimento delle Apparecchiature, l'appaltatore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali (eventualmente anche del software) nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti;
 - A seconda delle indicazioni della Stazione Appaltante, provvedere al ritiro, trasporto e smaltimento dei materiali sostituiti presso i locali dell'Azienda con oneri a completo proprio carico;
 - Provvedere all'esecuzione della formazione così come specificato nel presente CT.

Si precisa che le parti di ricambio fornite in sostituzione, a seguito di riparazioni e/o manutenzioni preventive, diventeranno parte integrante dell'Apparecchiatura e pertanto di proprietà dell'Azienda Ospedaliera; mentre le parti sostituite dovranno essere ritirate e smaltite con oneri a carico dell'Appaltatore.

1.13 Risoluzione anticipata del contratto.

L'Arnas si riserva il diritto di risolvere il contratto in via anticipata, ai sensi dell'art. 1456 c.c., per inadempimento del fornitore, con preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni e nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario durante la procedura di gara;
- in caso di mancata stipula della cauzione definitiva;
- in caso di reiterati inadempimenti contrattuali (tre in un anno);
- in caso d'inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
- in caso di altre violazioni e inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, non eliminati a seguito di almeno tre contestazioni scritte.

In caso di risoluzione l'Arnas ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, e di rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di risoluzione, o di mancata fornitura per qualsiasi ragione, l'Arnas potrà provvedere direttamente o ricorrere ad altro Operatore Economico a spese dell'aggiudicatario inadempiente, trattenendo la cauzione definitiva a titolo di penale e rivalendosi sui crediti vantati dall'aggiudicatario stesso per l'eventuale differenza di prezzo che dovrà

pagare, per la durata contrattuale residua.

L'Arnas potrà, a sua discrezione, aggiudicare la prosecuzione dell'appalto all'Operatore Economico risultato 2° aggiudicatario nella procedura di gara.

La risoluzione del contratto può avere luogo, in ogni caso, nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

1.13 Clausola del recesso.

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373 comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Arnas ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

L'Arnas ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, con preavviso da notificarsi all'aggiudicatario a mezzo PEC almeno 15 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura che contrastino con l'oggetto aziendale delle prestazioni aggiudicate. In tale evenienza l'aggiudicatario non avrà nulla da pretendere se non quanto dovuto per le prestazioni rese.

L'Arnas si riserva altresì la facoltà di sospendere l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste, in tutto o in parte, in ogni tempo e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

Il diritto di recesso viene esercitato a mezzo di comunicazione scritta mediante PEC.

Ai sensi dell'art. 1672 c.c., l'aggiudicatario ha diritto di recesso per impossibilità sopravvenuta, fermo restando il riconoscimento economico delle prestazioni eseguite, in proporzione al prezzo pattuito.

1.14 Cessione del contratto e modifiche soggettive.

E' vietata la cessione, anche solo parziale del contratto, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. L'aggiudicatario è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'ARNAS G. Brotzu il diritto a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Le modifiche soggettive sono ammesse alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 120 comma 1 lettera d del D.lgs 36/2023.

1.15 Responsabilità civile dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è totalmente responsabile per:

- Danni a persone o cose, all'interno e fuori dei locali della Arnas, per fatti o attività connessi all'esecuzione dell'appalto di fornitura;

- Danni a persone o cose, all'interno e fuori dei locali della Arnas, derivanti da difetti e/o imperfezioni dei materiali oggetto di fornitura.

Sono a totale carico dell'aggiudicatario spese e costi per il rintraccio, richiamo, controllo e ogni altro intervento resosi necessario a causa dei vizi dei prodotti forniti. L'aggiudicatario si obbliga ad evitare l'interruzione delle forniture.

1.16 Autotutela.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte, modificare, sospendere revocare ovvero annullare la presente gara, senza che gli Operatori Economici partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine alla aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.

1.17 Foro competente.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

1.18 Norme di rinvio.

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e alle restanti norme vigenti in materia.

1.19 DOCUMENTI DI GARA.

Tutta la documentazione inerente alla gara in oggetto sarà pubblicata on – line sul sito internet www.aobrotzu.it e sulla piattaforma telematica SardegnaCAT – www.sardegnaecat.it.

La documentazione di gara sarà altresì disponibile presso la SC Acquisizione Beni, Servizi ed Economato dell'Azienda Ospedaliera sito in Cagliari, Piazzale Ricchi, 1, nei giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 13.00, sabato escluso a decorrere dal giorno di pubblicazione nel succitato sito Aziendale.

AII. A

1. CARATTERISTICHE MINIME A PENA DI ESCLUSIONE

Di seguito vengono specificate e descritte le caratteristiche tecniche minime e la configurazione minima stabilite per l'apparecchiatura oggetto della fornitura. Per caratteristiche tecniche e configurazione minima si intendono le caratteristiche tecniche e la configurazione di base, minime ed essenziali, che dovranno essere possedute necessariamente dal prodotto offerto dai concorrenti, a pena di non conformità dell'offerta ed esclusione dalla procedura.

L'apparecchiatura deve essere appropriata all'utenza, di elevato livello qualitativo e tecnologico, ed aggiornata con gli standard di sicurezza attualmente raggiungibili.

Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche-prestazionali minime, a pena di esclusione, del bene richiesto dalla Stazione Appaltante.

Qualora la descrizione di queste caratteristiche dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio od un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata della menzione "o equivalente". L'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è tenuto a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà di scelta dell'ente appaltante in coerenza con i criteri di aggiudicazione successivamente descritti. Il Concorrente deve provare che le soluzioni da lui proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche.

REQUISITI DI CONFORMITÀ

L'attrezzatura fornita, a pena di risoluzione del contratto, dovrà possedere la marcatura e certificazione CE relativa all'applicazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE.

Il Fornitore dovrà garantire la conformità alle norme vigenti ed alle disposizioni internazionali riconosciute per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i prodotti stessi nonché i componenti delle apparecchiature e le modalità di impiego delle stesse ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

In particolare, l'apparecchiatura (ivi incluse le applicazioni informatiche) dovrà rispettare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti requisiti di conformità:

- Regolamento Unico Dispositivi Medici MDR 2017/745. Tale conformità deve essere comunque coerente con le indicazioni previste per il periodo transitorio alla sua applicazione.
- CEI EN60601-1(CEI 62-5 - classe I-tipo B) "Norme generali per la sicurezza. Parte I";

- EN 60601-1-1 (CEI 62-51) "Norme generali per la sicurezza: norma collaterale: Prescrizione di sicurezza per i sistemi elettromedicali;
- Norma CEI EN 60529 "Grado di protezione degli involucri";
- Conformità ai requisiti di sicurezza e di emissione elettromagnetica certificati da Enti riconosciuti a livello europeo;

Tutti i beni forniti dovranno essere corredati dal manuale d'uso previsto dalla normativa vigente in lingua italiana, in duplice copia, di cui una in formato cartaceo e la seconda copia in formato elettronico e su supporto digitale. L'operatore economico deve garantire la fornitura, non temporanea ma in via definitiva, dei codici e delle password relative a tutti i dispositivi forniti. A mero titolo di esempio, sono ricompresi i codici e le password necessarie e utili all'accesso al sistema operativo, ai log files, alla configurazione dei beni, al collegamento con i software e/o altri dispositivi, all'esecuzione delle manutenzioni di primo livello e delle modifiche delle impostazioni di base, ecc.

Il Fornitore dovrà effettuare l'installazione dei beni e verificarne la conformità, la rispondenza alle schede di sicurezza dei beni, e il corretto funzionamento, l'integrità di tutti i beni ed accessori forniti e la rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili alla fornitura, con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo il D.lgs. 81/08.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

L'apparecchiatura offerta dovrà avere le **CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME** e la **CONFIGURAZIONE MINIMA** di seguito descritta:

Caratteristiche generali

- N.2 apparecchiature portatili di tipo arco a C di ultima generazione e di ultima release;
- Le macchine offerte devono essere gemelle. Devono possedere caratteristiche tecniche idonee, avanzate e performanti, con riferimento alle destinazioni d'uso previste:
 1. esecuzione di procedure di terapia del dolore sul rachide lombare e cervicale anche su pazienti obesi;
 2. esecuzione di procedure di radiologia interventistica all'interno della sala diagnostica TC con guida fluoroscopica in integrazione alle acquisizioni volumetriche tomografiche.

Apparecchiatura compatta, robusta e bilanciata. L'arco dovrà mantenere la posizione senza l'ausilio di freni meccanici o elettromeccanici.




Tensione di alimentazione 220 V - 50 Hz




Generatore e tubo RX

Generatore ad alta frequenza con erogazione di potenza sufficiente a garantire un'adeguata qualità delle immagini ottenute con proiezioni translaterali anche per pazienti di grossa corporatura

Tensione massima in grafia/scopia ≥ 100 kV

Tubo radiogeno ad anodo rotante con capacità termica e dissipazione adeguata al tipo di applicazione richiesta

Doppia macchia focale	
Sistemi di collimazione del fascio	
Sistema di sicurezza per il controllo, segnalazione e gestione della temperatura con allarme per il surriscaldamento del complesso radiogeno	
Stativo ad arco a C	
Sistema dotato di ruote per il trasporto con freno di stazionamento e dispositivo spazza cavi	
Rotazione complessiva intorno all'asse verticale (wig – wag) $\geq 20^\circ$	
Escursione orizzontale ≥ 20 cm	
Escursione verticale motorizzata ≥ 40 cm	

<p>Spazio libero tra detettore e tubo RX ≥ 70 cm</p>	
<p>Profondità utile dell'arco (misurata come distanza tra il centro del fascio radiogeno lungo il suo asse e l'arco di sospensione) ≥ 60 cm</p>	
<p>Rotazione orbitale $\geq 120^\circ$</p>	
<p>Sistemi di acquisizione, gestione ed elaborazione digitale delle immagini</p>	
<p>Dotato di sistema di acquisizione a detettore digitale flat panel</p>	
<p>Campo di vista non inferiore a 25 x 25 cm</p>	
<p>Griglia antidiffusione removibile</p>	
<p>Sistema di puntamento ottico tramite laser integrato sull'apparecchiatura</p>	
<p>Acquisizione con elaborazione in tempo reale dell'immagine</p>	
<p>Cadenza di acquisizione immagini (con matrice piena di acquisizione) in scopia pulsata ≥ 7 p/sec</p>	
<p>Settaggi automatici memorizzati per diversi segmenti corporei</p>	
<p>Capacità di memorizzazione ≥ 20.000 immagini</p>	
<p>Registrazione di scopia con sequenze di almeno 20 sec con cadenza ≥ 7 p/sec</p>	
<p>Sistemi di riduzione/ottimizzazione della dose erogata al paziente e all'operatore</p>	
<p>Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.lgs. 101/2020 in termini degli indici dosimetrici KAP e Kerma in aria nel punto di riferimento interventistico e dei principali parametri espositivi (kVp, mA, tempo complessivo di scopia)</p>	
<p>Stazione mobile di visualizzazione</p>	

Struttura compatta, su quattro ruote con freno di stazionamento
Doppio display a schermo piatto di tipo medicale da almeno 19" o soluzione equivalente, ad alta risoluzione e contrasto, per la visualizzazione di: anagrafica paziente, immagini di stato di funzionamento arco a C mobile, immagini dal vivo ed immagini di riferimento anche da altre modalità
Stampante
Interfaccia utente
Interfaccia utente in lingua italiana, semplice e intuitiva
Interfaccia per la selezione di funzioni e protocolli dell'arco a C mobile, processing e visualizzazione delle immagini
Pulsante emissione raggi x dotato di cavo
Indicatore di emissione raggi x in corso
Segnalazioni di allarme per malfunzionamento
Pulsante stop di emergenza
Visualizzazione parametri esposimetrici
Pedaliera per attivare le varie modalità operative di erogazione/visualizzazione
Funzioni e Software
Funzioni di misura di lunghezze e angoli, annotazioni, marker anatomici digitali
Contrast and brightness
Noise reduction
Edge enhancement
Image reversal
Greyscale optimisation
Zoom and pan
Sistema dotato di pacchetti software e di impostazioni dedicate all'esecuzione delle procedure di cui alla destinazione d'uso
Sottrazione di immagine DSA
Roadmapping 2D
Memorizzazione automatica della LIH (Last Image Hold)
Disponibilità di protocolli di acquisizione preimpostati e/o programmabili dall'operatore
Modalità Low dose per pazienti pediatrici
Possibilità di post-processing
Standard DICOM e porte di connettività
Conformità all'ultimo standard DICOM compreso: print, storage (send/receive), Storage Commitment (SC), modality performed procedure step (MPPS), Dicom Radiation Dose Structured Report (RDSR)

Connessione al RIS-PACS tramite rete LAN Ethernet con interfaccia ed integrazione inclusa
Doppia uscita video HDMI e/o DVI (e/o VGA)
Porta USB per estrazione immagini
Accessori compresi nella fornitura
n.5 Visiere anti-x di tipo panoramico con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - Schermatura almeno di 0,1 mmPb - Ampiezza della copertura fino almeno allo zigomo - Peso contenuto (inferiore a 600g) - Stabilità del dispositivo durante l'utilizzo - Ottimale distribuzione del peso per un opportuno confort dell'operatore - Regolazione della visiera

2. SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

Le prestazioni ed attività descritte nei successivi paragrafi costituiscono servizi connessi all'esecuzione della fornitura delle apparecchiature, vale a dire che il corrispettivo per l'esecuzione di tali prestazioni ed attività deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto dai concorrenti per la fornitura di ciascuna apparecchiatura. L'aggiudicatario della gara risulterà, pertanto, obbligato ad eseguire anche tutte le seguenti prestazioni contrattuali, unitamente alla fornitura delle apparecchiature richieste, il tutto per il prezzo complessivo offerto in sede di gara.

2.1 Consegna ed installazione. Termini.

La consegna delle apparecchiature, in modo che le stesse siano funzionali e possano essere collaudate, è fissata in complessivi **giorni 60 (sessanta) solari consecutivi**, a partire dalla data di comunicazione della aggiudicazione, ovvero entro **giorni 60 (sessanta) solari consecutivi** dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, ovvero nei termini più brevi indicati nelle condizioni di fornitura indicate in sede di offerta. Decorsi tali termini si procederà al calcolo delle penali come da apposito articolo del presente Capitolato speciale.

La consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera e asporto e smaltimento dell'imballaggio che deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n.152/06 e ss.m.i.

Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione, il Fornitore dovrà darne riscontro all'ARNAS "G. Brotzu" comunicando la data di consegna prevista che dovrà comunque rispettare il termine massimo stabilito, salvo diverso accordo tra le parti. Resta inteso che la Data di Consegna comunicata dal Fornitore è perentoria e che eventuali ritardi saranno computati a partire da tale data.

Non sono ammesse consegne parziali di quanto oggetto della Richiesta di Consegna, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'ARNAS "G. Brotzu".

Al momento della consegna delle apparecchiature, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica comprendente:

-
- Manuali d'uso delle apparecchiature (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su CD ROM;
 - Certificazione di conformità dei prodotti offerti alle normative vigenti e alle direttive CE (in particolare Direttiva 93/42/CE e/o 07/47/CE) e /o Regolamento Unico Dispositivi Medici MDR 2017/745. Tale conformità deve essere coerente con le indicazioni previste per il periodo transitorio dal Regolamento Unico Dispositivi Medici MDR 2017/745;
 - le periodicità delle manutenzioni preventive, controlli qualità e verifiche di sicurezza previste dal fabbricante.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto del collaudo ed anche successivamente nel corso dell'utilizzo.

L'installazione dovrà avvenire in modo da limitare le interferenze con il reparto interessato e comunque consentendo allo stesso di poter normalmente funzionare durante l'esecuzione delle installazioni stesse.

Al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di esecuzione generale dell'appalto e delle singole fasi dello stesso, l'azienda potrà applicare le penali indicate all'apposito articolo del presente capitolato speciale, sia in caso di ritardo nell'inizio e fine complessiva dell'appalto che dell'inizio/fine delle singole fasi.

Al termine delle operazioni di consegna e, in ogni caso, entro i termini sopra indicati, il Fornitore dovrà immediatamente procedere, dopo il montaggio, alle operazioni relative all'installazione delle apparecchiature. Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore può procedere al collaudo.

Dovrà essere redatto apposito verbale di consegna ed installazione per ciascuna apparecchiatura, sottoscritto da un incaricato dell'aggiudicatario e da un incaricato della Stazione Appaltante, nel quale dovranno essere riportati tutti i dati relativi ai beni consegnati ed installati, compresi tutti gli accessori e le certificazioni richieste nel presente Capitolato, nonché tutti i dati necessari ad individuare l'oggetto (descrizione, codice prodotto, aggiudicatario) ed il titolo della fornitura e, segnatamente, il numero, la data e l'oggetto indicati nell'ordine di esecuzione della fornitura, nonché il riferimento relativo al numero ed alla data del provvedimento di aggiudicazione. Tale verbale dovrà riportare, inoltre, il luogo e la data della consegna ed installazione dei beni.

La consegna ed installazione della fornitura si intende accettata con riserva, sino all'espletamento di tutte le operazioni di collaudo con esito positivo.

2.2 Collaudo.

Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l'addestramento e l'avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, **le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e di funzionamento dei beni**

oggetto dell'appalto, a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario, da eseguirsi per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell'aggiudicatario.

Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell'Ordinativo di Fornitura ed i relativi applicativi software installati.

Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE e/o Regolamento DM 745/2017 e nella Guida CEI 62-122 "Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione" e sue eventuali successive revisioni.

Il collaudo dovrà iniziare nella data e orario fissato dall'ARNAS, sentito l'appaltatore, al massimo **entro 10 giorni solari** dalla consegna dell'apparecchiatura, salvo impedimenti da parte della Stazione Appaltante.

Le prove di collaudo dovranno concludersi **entro 5 giorni solari** dal loro inizio, salvo diversa disposizione dettata dall'ARNAS, in funzione delle esigenze del reparto interessato e dei servizi deputati ad effettuare il collaudo e i controlli sulle apparecchiature.

In caso di ritardato inizio/fine del collaudo (anche relativo alle singole fasi di esecuzione dell'appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall'ARNAS, saranno applicate le penali di cui all'apposito articolo del presente CT.

Il collaudo consisterà, inoltre:

- Nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell'Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, etc.) e quanto installato;
- Nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali;
- Nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- Nella verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- Nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore;
- nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione e il manuale di eventuali codici tecnici;
- Nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, a carico dell'operatore economico

aggiudicatario e in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che, a discrezione dell'Amministrazione, possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia;

- Nell'istruzione/formazione del personale ARNAS richiesta in capitolato e descritta in offerta.

Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando **tutti** i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “**verbale di collaudo**”, firmato dalla Struttura dell'ARNAS presso cui l'apparecchiatura è assegnata e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione.

La ripetizione delle prove deve iniziare, salvo differenti accordi fra ARNAS e operatore economico aggiudicatario, **entro 10 giorni** solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate le penali indicate nell'apposito articolo, calcolate per ogni giorno solare di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo.

Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l'applicazione delle penali previste nel presente CT.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti:

- Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura;
- Sospensione del collaudo ed emissione di un'autorizzazione provvisoria all'uso.

Nel caso in cui si verificano condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, l'operatore economico sarà formalmente informato di quanto negativamente riscontrato ed avrà **30 giorni** solari e consecutivi per porvi rimedio a partire dalla comunicazione inviata dall'ARNAS. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture.

La fatturazione e l'emissione dell'ordine NSO per la fornitura delle apparecchiature, potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse.

Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull'interpretazione delle norme, l'operatore economico si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al di sopra delle parti per un consulto.

2.3 Formazione del personale.

L'aggiudicatario dovrà erogare esaustivi ed approfonditi **corsi di formazione per il personale sanitario**, effettuati da personale abilitato e competente all'utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali, da erogarsi prima della conclusione dell'iter collaudo, salvo diversi accordi.

Dovranno essere svolti:

- 1 Corsi di formazione da effettuare al momento della consegna e prima del collaudo, secondo accordi con gli utilizzatori, eventualmente su più turni e senza compromettere l'attività di reparto;
- 2 Corsi di formazione di approfondimento e richiami formativi, organizzati secondo le esigenze dei reparti entro il periodo di garanzia anche al fine di risolvere eventuali criticità verificatesi nel contesto operativo.

I corsi, svolti attraverso attività di affiancamento e utilizzo pratico delle apparecchiature, dovranno chiarire, almeno, i seguenti punti:

- Caratteristiche e uso corretto dell'apparecchiatura, dei suoi dispositivi (compresi i software) in ogni loro funzione e potenzialità in condizioni normali e di emergenza;
- Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti e delle problematiche più frequenti;
- Istruzioni su specifiche situazioni provenienti dalla pratica di reparto;
- Gestione operativa quotidiana;

-
- Gestione e sicurezza del paziente;
 - Condizioni di lavoro degli operatori sanitari e gestione del rischio per gli stessi;
 - Precauzioni nell'utilizzo dell'apparecchiatura al fine di mantenerne l'efficienza operativa.

I contenuti e le modalità di erogazione dei corsi dovranno essere descritti in offerta tecnica (indicando gli argomenti trattati, il numero di ore previste, ecc.). Le modalità di erogazione dei corsi verranno concordate tra le parti.

Durante la fase di collaudo, deve essere data indicazione sulla modalità di comunicazione (orari, mail e numero di telefono) con il servizio preposto alla gestione delle richieste di intervento, manutenzione e assistenza tecnica e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti nel presente Capitolato e con le esigenze di utilizzo dell'apparecchiatura e dei relativi dispositivi.

Tutti gli oneri e spese sostenuti per la fase di istruzione del personale saranno da considerarsi a totale carico del Fornitore. Sono del pari da considerarsi a carico del Fornitore le ulteriori attività di istruzione che si dovessero rendere eventualmente necessarie a seguito dell'aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione "full risk", con riguardo al Servizio connesso di assistenza e manutenzione full risk per i tutta la durata della garanzia offerta (minimo 12 mesi).

Ogni difformità relativa alle predette attività/modalità, comporterà l'impossibilità a firmare il collaudo di accettazione dell'apparecchiatura, secondo quanto previsto nell'apposito articolo del presente CT.

Si fa presente che i costi relativi alla formazione del personale, che si rendesse necessaria a seguito dell'aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo di garanzia, restano a carico del Fornitore.

Il personale dell'operatore economico aggiudicatario dovrà istruire il personale all'uso e alla manutenzione ordinaria di primo livello delle apparecchiature consegnate, con l'ausilio di un manuale di istruzioni per l'uso, mettendo in evidenza anche le norme di sicurezza da osservare e le manovre da eseguire in caso di emergenza, ed indicando i riferimenti della sede dell'assistenza tecnica in caso di guasti, malfunzionamenti o problemi simili.

2.4 Garanzia.

Per ciascun dispositivo offerto deve essere inclusa la garanzia di **12 (dodici) mesi** per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), a decorrere dalla data del collaudo/accettazione positiva degli stessi.

Durante tale periodo di garanzia, nella fornitura è compreso altresì un periodo di manutenzione e assistenza di tipo full risk, secondo modalità e tempi indicati negli appositi articoli del presente CT.

Il periodo di garanzia aggiuntivo rispetto a quanto indicato sopra sarà oggetto di valutazione nelle caratteristiche migliorative di gara.

2.5 Servizio di assistenza e manutenzione “full-risk” durante il periodo di garanzia

Il Fornitore, a partire dalla data del collaudo **positivo**, e per l'intera durata contrattuale, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione *full risk* sull'apparecchiatura e sugli eventuali dispositivi opzionali, secondo le modalità di seguito specificate.

Se durante il periodo di garanzia si dovessero rilevare gravi difetti costruttivi, funzionali o strutturali dei prodotti forniti, il fornitore è tenuto al ritiro immediato del prodotto e la sostituzione del medesimo con uno nuovo, senza alcun onere, **entro 10 giorni lavorativi** dalla data di ritiro ordinata dall'ARNAS. Qualora ciò non avvenisse nei tempi indicati, sarà applicata l'apposita penale prevista all'articolo apposito del presente Capitolato Tecnico.

Durante il periodo di garanzia tutte le spese sostenute per fornitura di pezzi e parti di ricambio e/o sostituzione dei beni difettosi, ovvero per trasporti e manodopera per installazione e/o riparazione, ecc., sono da intendersi a carico del Fornitore.

Tutte le parti di ricambio ed usurabili fornite dovranno essere originali.

Tutti i componenti, accessori e ricambi necessari per la corretta manutenzione delle apparecchiature offerte, dovranno essere disponibili per i **successivi 10 anni** a partire dalla data di collaudo dei beni forniti.

L'assistenza *full risk* in garanzia verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:

1. Manutenzione preventiva;
2. Manutenzione correttiva;
3. *Customer care*;

Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione *full risk* dovessero comportare una interruzione dell'utilizzo clinico delle apparecchiature e/o degli eventuali dispositivi opzionali forniti, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore anche in orari serali o notturni e/o festivi, da concordarsi con il personale utilizzatore dall'Azienda Appaltante.

In particolare, il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi opzionali, tanto sotto l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme, quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Gli interventi manutentivi dovranno essere garantiti, secondo le tempistiche indicate nel presente capitolato speciale anche in caso di danni accidentali o furto, ecc. con oneri e pezzi di ricambio a carico dell'ARNAS.

Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata della garanzia il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo o delle successive verifiche funzionali; in caso di mancato superamento delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera dall'Amministrazione sull'apparecchiatura o

suoi componenti (hardware e software), non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire o aggiornare tali componenti con attrezzature nuove, identiche o migliori rispetto alla fornitura originale, pena l'applicazione delle penali previste nel presente documento. Resta inteso che le eventuali modifiche migliorative, da apportare alla fornitura, devono ottemperare almeno a quanto previsto nel Capitolato Speciale.

Resta inteso che, per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, ovvero software che presenti difetti o subisca malfunzionamenti, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti, pena l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato speciale. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

2.5.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e/o dispositivo opzionale acquistato e comunque **almeno n.1 (una) volta all'anno**.

La manutenzione preventiva comprende, inoltre, le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque **almeno n.1 (una) volta** all'anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali, tarature e controlli di qualità di funzionamento.

Le date in cui verranno effettuate le attività di manutenzione preventiva saranno concordate con il DEC, il referente dell'ARNAS per la Struttura di destinazione dell'apparecchiatura e la SSD Tecnologie Sanitarie. Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti.

Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. All'Amministrazione dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l'indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche.

Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'esecuzione della manutenzione preventiva, pena l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato speciale.

Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito "**Verbale di manutenzione preventiva**", da consegnare al DEC, al reparto interessato e alla SSD Tecnologie Sanitarie, il quale

dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l'attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali l'apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione preventiva siano previste su più giorni consecutivi, l'ARNAS potrà scegliere, in funzione delle necessità sanitarie, di effettuare le attività previste anche in giorni non consecutivi, previo accordo con l'appaltatore.

2.5.2 Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva, su chiamata, comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga l'apparecchiatura nella configurazione fornita, che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale e non consentano il pieno e corretto funzionamento dell'apparecchiatura o diano luogo a riduzione delle prestazioni della stessa nel periodo di garanzia.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino dell'originale funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovranno essere effettuate le opportune verifiche, fra le quali, per esempio, la verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva dovrà garantire:

- Numero di interventi su chiamata: illimitati;
- Tempo di intervento: indicati nel presente CT (in caso di inadempienza saranno applicate le penali previste nel presente CT);
- Attività propedeutiche al ripristino dell'apparecchiatura/dispositivo affetto da malfunzionamento (quali ad esempio: invio e trasporto delle parti guaste, per la loro eventuale riparazione, immediatamente dopo l'identificazione dell'avaria) a cura dell'appaltatore;
- Ripristino funzionalità dell'apparecchiatura/dispositivo guasti entro le tempistiche previste dal presente CT dalla data di ricezione della richiesta di intervento trasmessa dall'Amministrazione (pena l'applicazione delle penali previste nel CT, e fermo il diritto al risarcimento del maggior danno);
- In caso di impossibilità, purché debitamente comunicata alla Amministrazione entro i tempi limite, di ripristino della funzionalità, sostituzione dell'apparecchiatura/dispositivo affetti da malfunzionamento con un'apparecchiatura/dispositivo identico a quello malfunzionante entro le tempistiche previste dal presente CT (pena l'applicazione delle penali previste nel presente CT e fermo il diritto al risarcimento del maggior danno).

Si evidenzia che nel caso in cui il dispositivo sia soggetto a manutenzione correttiva per cause non imputabili all'Amministrazione e il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura affetta da malfunzionamento superi le tempistiche massime di risoluzione del guasto indicate nell'apposito articolo), saranno comminate le penali disciplinate nel presente CT.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti mediante una "Richiesta di intervento", dalla P.A. al Fornitore, ad esempio a mezzo fax, e-mail o PEC, o attraverso il "Customer Care" (di cui sotto, qualora previsto). Per ogni intervento, sia di manutenzione preventiva che correttiva, dovrà essere redatta un apposito documento in duplice copia, predisposta dall'operatore economico e sottoscritta da un incaricato dell'ARNAS e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'Ordinativo di fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento della chiamata), l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora ed il giorno di intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento). Una copia è per il Fornitore ed una copia resta all'Amministrazione.

2.5.2.1 Tempistiche di intervento in caso di guasto

Le tempistiche **massime** di intervento dalla chiamata (anche telefonica) per l'esecuzione delle manutenzioni (**sia in garanzia, che durante tutto il periodo del servizio di assistenza post garanzia**) che l'appaltatore è obbligato a rispettare - pena applicazione delle penali del presente Capitolato Tecnico - sono le seguenti:

TEMPI DI PRIMO INTERVENTO (anche <i>online</i> , in ore solari continuative dalla chiamata)	TEMPI DI RISOLUZIONE DEL GUASTO SENZA PEZZI DI RICAMBIO (in giorni naturali e consecutivi a partire dalla chiamata)	TEMPI DI RISOLUZIONE DEL GUASTO CHE NECESSITA DI PEZZI DI RICAMBIO (in giorni naturali e consecutivi successivi a quello della chiamata)
24 ore	3 gg	5 gg

Per "pezzi di ricambio" sono da intendersi parti strutturali e rilevanti del dispositivo, quali: schede elettroniche, parti del telaio, pulsantiere, ecc. La *minuteria* elettronica/elettrotecnica/meccanica quali fusibili, cavi e similari, spine, viti e bulloneria, ecc. dovrà essere immediatamente disponibile nell'intervento in loco a seguito della chiamata di emergenza e non è considerata come "pezzi di ricambio", per i quali il tempo di riparazione è dilazionato come da tabella precedente.

2.5.3 Customer care

Il Fornitore si impegna a rendere noti in fase di collaudo gli orari di servizio, il numero telefonico, il numero di fax, l'indirizzo e-mail e PEC dedicati al servizio di *Customer Care*. Il Customer Care deve funzionare da centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza, di manutenzione, per la segnalazione dei guasti e la gestione dei malfunzionamenti.

Il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione, dalla data della stipula della Convenzione, pena l'applicazione delle penali del presente CT e per tutta la durata della garanzia, il suddetto servizio di Customer Care.

A ciascuna richiesta di intervento, di assistenza e di manutenzione effettuata dall'Amministrazione, il Fornitore, previa registrazione della richiesta, dovrà assegnare contestualmente alla ricezione della richiesta medesima, un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento), la data e l'ora di ricezione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

Il fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione secondo quanto previsto dall'art.266 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.